



Comune di Sovico

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO
DELL'AREA SPETTACOLI ATTREZZATA SITA NEL TERRITORIO
COMUNALE DI SOVICO IN VIA LAMBRO**

Approvato con deliberazione C.C. n° 17 del 11-05-2006

Modificato con deliberazioni C.C. n° 13 del 19-03-2007

C.C. n° 14 del 28-03-2008 e C.C. n° 3 del 26-02-2016

INDICE

TITOLO I. DELLA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELL'AREA SPETTACOLI.

1. Oggetto e finalità del regolamento
2. Individuazione dell'area spettacoli
3. Condizioni per la concessione in uso dell'area
4. Periodi e durata della concessione.
5. Individuazione dei soggetti concessionari in ordine di priorità

TITOLO II. PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELL'AREA PER INIZIATIVE DI RILEVANZA SOCIOCULTURALE E RICREATIVA.

6. Termini e modalità per la prenotazione dell'area in via prioritaria.
7. Termini e modalità per la presentazione delle domande in via ordinaria.
8. Calendario delle manifestazioni
9. Domanda di concessione e richiesta di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione
10. Anzianità delle manifestazioni
11. Criteri di accoglimento delle domande
12. Esame delle domande
13. Forma e contenuto della domanda di concessione in uso
14. Contenuto dell'atto di concessione
15. Cauzione
16. Canone di utilizzo

TITOLO III PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE PER ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE DI CUI ALLA LEGGE 18.3.1968 N° 337

17. Oggetto ed ambito di applicazione del Titolo III
18. Definizione delle attività di spettacolo viaggiante
19. Attrazioni installabili sull'area
20. Procedura per la concessione dell'area ad esercenti di spettacoli viaggianti.
21. Forma e contenuto delle domande
22. Esame delle domande e rilascio del provvedimento di concessione
23. Provvedimento di autorizzazione
24. Verifica tecnica delle strutture
25. Prescrizioni per l'installazione
26. Oneri a carico del concessionario

TITOLO IV PRESCRIZIONI CIRCA IL CORRETTO UTILIZZO DELL'AREA

27. Consegna e riconsegna dell'area
28. Obblighi del concessionario
29. Preservazione dell'area e limiti di inquinamento acustico
30. Divieto di modificare le strutture
31. Divieto di subconcessione.
32. Responsabilità del concessionario
33. Revoca
34. Rinuncia
35. Disposizione transitoria
36. Aggiornamento delle tariffe

TITOLO I. DELLA CONCESSIONE IN USO DELL'AREA SPETTACOLI.

1. Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento si propone di valorizzare l'area spettacoli sita in via Lambro, al fine di promuoverne la funzione di luogo di incontro e punto di aggregazione della cittadinanza e delle realtà associative che ne sono espressione, in un'ottica di costante crescita sociale, culturale ed umana.

Nel perseguimento degli scopi sopra illustrati, il presente regolamento intende disciplinare la gestione e l'utilizzo dell'Area Spettacoli, individuando i criteri e le modalità per la concessione in uso temporaneo della stessa a soggetti esterni all'Amministrazione comunale per l'organizzazione di manifestazioni di carattere culturale, sociale o ricreativo.

L'area spettacoli in discorso è destinata in via prioritaria ad ospitare manifestazioni e/o iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale, in via diretta o in collaborazione con altri enti.

Compatibilmente e subordinatamente alle esigenze appena evidenziate, nel rispetto della destinazione dell'area e delle norme di sicurezza, l'Amministrazione Comunale può concedere in uso temporaneo l'area spettacoli al fine di permettere la libera manifestazione di attività ed iniziative di rilevanza sociale, culturale e ricreativa volte a favorire l'aggregazione ed il rafforzamento della coesione sociale all'interno di tutta la comunità locale o di fasce specifiche della stessa.

L'area in discorso potrà inoltre essere concessa in uso temporaneo, sempre subordinatamente alle esigenze di cui sopra, anche al fine di garantire l'organizzazione di manifestazioni commerciali, o comunque collegate allo svolgimento di un'attività commerciale (ad es. eventi promozionali, mostre a pagamento, fiere, esposizioni con vendita etc.).

Con il presente regolamento si disciplina inoltre la concessione dell'area ad imprese private per l'esercizio di attività di spettacolo viaggiante.

2. Individuazione dell'area spettacoli.

Ai fini del presente regolamento per area spettacoli s'intende l'area attrezzata di proprietà comunale sita in via Lambro, comprensiva delle attrezzature e delle strutture di pertinenza ivi ubicate.

La suddetta area, così come sopra individuata, viene a rientrare fino a diversa disposizione nell'elenco delle aree comunali disponibili per l'installazione dei circhi, delle attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, ai sensi dell'art. 9 l. 18 marzo 1968 n. 337.

3. Condizioni per la concessione in uso dell'area

L'area spettacoli potrà essere concessa in uso temporaneo, previa domanda degli interessati, a condizione che:

- L'Amministrazione comunale non intenda utilizzare direttamente l'area per manifestazioni e/o iniziative organizzate dalla stessa o promosse in collaborazione con altri enti;
- si tratti di iniziative a rilevanza socio-culturale, ricreativa o commerciale di cui all'art. 1;
- la manifestazione, tenuto conto dell'oggetto della stessa e valutate a priori le specifiche modalità di attuazione, sia suscettibile di svolgersi in modo pacifico ed ordinato, nel totale rispetto della legge, dell'ordine pubblico e del buon costume, nonché secondo modalità tali da non apportare alcun rischio alla pubblica incolumità;
- sia garantita la preservazione dell'area e delle strutture ivi ubicate, intendendosi in tal senso inammissibili le richieste in ordine all'installazione di strutture o attrezzature di carattere invasivo, tali da arrecare potenzialmente un danno all'area o alle strutture ivi ubicate o tali comunque da alterare irreversibilmente lo stato dei luoghi;
- il richiedente provveda al versamento della cauzione e del canone di utilizzo secondo gli importi e nei termini prestabiliti;
- siano acquisite, da parte del richiedente, tutte le autorizzazioni previste dalle norme vigenti per lo svolgimento di manifestazioni, spettacoli e intrattenimenti temporanei, nonché per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande;
- vengano rispettate tutte le prescrizioni contenute nel presente regolamento.

4. Periodi e durata della concessione.

L'area spettacoli può essere concessa temporaneamente per un periodo massimo annuale di 30 giorni in caso di gestione dell'area a terzi in uso previa domanda da parte dell'interessato presentata nelle forme, nei modi e nei tempi specificati nel presente regolamento.

Ai fini di una gestione ottimale dell'area, verrà redatto, sulla base delle domande pervenute e dei criteri procedurali di cui ai successivi articoli, un calendario delle iniziative che si svolgeranno tra il 1 maggio dell'anno in corso ed il 30 aprile dell'anno successivo.

Durante tutto il periodo della Festa patronale, l'area spettacoli sarà destinata in via prioritaria ed esclusiva all'installazione delle giostre, e pertanto non potrà essere oggetto di altre concomitanti richieste di concessione in uso.

L'area può essere concessa in uso solo ed esclusivamente per periodi limitati nel tempo.

Nel caso di manifestazioni da tenersi durante il fine settimana (dal venerdì alla domenica), le domande di concessione in uso, ai fini dell'ammissibilità, dovranno necessariamente indicare un periodo di utilizzo di almeno 2 giorni; diversamente non potranno essere accolte.

In tal caso, qualora due o al massimo tre soggetti intendessero utilizzare l'area limitatamente ad un solo giorno, resta salva la possibilità di accordarsi e presentare congiuntamente un'unica richiesta di utilizzo volta a coprire il periodo minimo richiesto, previa indicazione di un unico responsabile, che si preoccuperà di garantire il rispetto di quanto previsto nel presente regolamento e provvederà alla riconsegna dell'area. Resta in tal caso ferma in capo a tutti i soggetti richiedenti la responsabilità solidale in ordine a qualsiasi evento lesivo o danno occorso in occasione della manifestazione organizzata; a tal fine, a garanzia degli obblighi assunti, sarà necessario corrispondere se individuato al gestore dell'area spettacoli altrimenti al Comune di Sovico una cauzione pari a € 500,00 per ogni soggetto utilizzatore.

Solo ed esclusivamente nel caso di manifestazioni da tenersi in giorni infrasettimanali (dal lunedì al giovedì), sarà possibile concedere in uso l'area anche limitatamente ad un solo giorno.

La concessione in uso dell'area di regola non può protrarsi oltre i 7 giorni consecutivi, e non può comunque comprendere più di un weekend.

Le prenotazioni per periodi superiori ai 7 giorni o per un giorno nel fine settimana sono da ritenersi eccezionali, ed in quanto tali potranno essere concesse nel limite in cui, scaduti i termini di prenotazione, non risultino altre prenotazioni concomitanti con il periodo richiesto.

Il periodo di concessione in uso s'intende a tutti gli effetti comprensivo degli eventuali tempi tecnici necessari per l'allestimento e lo smantellamento delle strutture, la pulizia e la rimessa in pristino dell'area.

Al fine di permettere il sereno espletamento dei sopralluoghi e delle verifiche tecniche, non sono ammissibili iniziative da effettuarsi in giorni consecutivi ad occupazioni di altri soggetti.

Dovrà a tal fine essere effettuato almeno 1 giorno lavorativo di interruzione tra una concessione e l'altra al fine di permettere agli uffici competenti di provvedere alle opportune verifiche ed alle incombenze tecniche che si rendano eventualmente necessarie.

5. Individuazione dei soggetti concessionari in ordine di priorità

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre ed utilizzare in via diretta ed esclusiva l'Area con riferimento alle manifestazioni organizzate direttamente dalla stessa o promosse in collaborazione con altri enti; la concessione in utilizzo dell'area sarà conseguentemente consentita esclusivamente con riferimento ai periodi non interessati da tali iniziative e comunque sempre per un periodo massimo di 30 giorni annui in caso di gestione dell'area a terzi.

Fermo il disposto di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale può, su formale richiesta degli interessati, concedere l'area in uso temporaneo a soggetti esterni, individuati secondo il seguente ordine di priorità:

1. Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale;
2. Associazioni locali iscritte all'albo comunale o convenzionate con il Comune; Gruppi consiliari;
3. Partiti politici aventi una sezione con sede sul territorio comunale; Provincia e Regione;
4. Associazioni non iscritte all'albo comunale o esterne; altri enti ed istituzioni pubbliche; privati che svolgano professionalmente un'attività di tipo commerciale che abbia ad oggetto l'organizzazione di eventi, spettacoli e/o manifestazioni di carattere ricreativo, ivi compresi gli esercenti di

spettacoli viaggianti, parchi di divertimento e circhi equestri di cui alla Legge 18 marzo 1968 n. 337.

TITOLO II. PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELL'AREA PER INIZIATIVE DI RILEVANZA SOCIOCULTURALE E RICREATIVA.

6. Termini e modalità per la prenotazione dell'area in via prioritaria.

Ai fini della prenotazione dell'area spettacoli, il presente regolamento riconosce un diritto di prelazione in capo ai soggetti ritenuti prioritari, secondo l'ordine di cui all' art. 5 ed i criteri di seguito specificati.

Il diritto di prelazione dovrà essere necessariamente esercitato, a pena di decadenza, entro i termini perentori prefissati.

A tal fine, i soggetti che intendano avvalersi del diritto di prelazione hanno l'onere di presentare richiesta di prenotazione dell'area al protocollo del Comune, previa consultazione del calendario di cui all'art. 8 ai fini della verifica delle date disponibili, tassativamente entro i termini di seguito esposti:

- Dal 26 gennaio al 3 febbraio di ogni anno: presentazione delle domande da parte delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale;
- Dal 7 al 20 febbraio di ogni anno: presentazione delle domande da parte delle Associazioni locali iscritte all'albo comunale o convenzionate con il Comune e dei Gruppi consiliari;
- Dal 21 al 28 febbraio di ogni anno: presentazione delle domande da parte dei Partiti politici aventi una sezione con sede sul territorio comunale, della Provincia e della Regione.

Le richieste di cui sopra dovranno avere ad oggetto iniziative da organizzarsi esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 maggio dell'anno in cui viene presentata la domanda ed il 30 aprile dell'anno successivo.

Nelle richieste occorrerà specificare il tipo di manifestazione che s'intende organizzare ed il periodo di utilizzo richiesto, comprensivo degli eventuali tempi di allestimento e smantellamento.

Le richieste presentate prima dei termini indicati, così come le richieste presentate tardivamente, non hanno validità alcuna ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e pertanto non saranno prese in considerazione ai fini della prenotazione prioritaria dell'area e dell'annotazione nel relativo calendario.

Resta salva, per le richieste tardive, la possibilità di concorrere, a parità di condizioni e nei limiti della residua disponibilità delle date, con le domande presentate dagli altri soggetti in via ordinaria a decorrere dal 1 marzo.

7. Termini e modalità per la presentazione delle domande in via ordinaria.

Esclusivamente nel caso di gestione diretta dell'area spettacoli da parte del Comune A decorrere dal 1 marzo, i soggetti diversi da quelli individuati come prioritari, così come i soggetti che, pur individuati come titolari del diritto di prelazione ai sensi del precedente articolo, non lo avessero esercitato nei termini, possono, previa consultazione del calendario delle prenotazioni di cui al successivo articolo e nei limiti della residua disponibilità delle date non occupate, presentare in via ordinaria almeno 45 giorni prima della data di inizio dell'utilizzo le domande per la concessione dell'area per le manifestazioni da effettuarsi sempre nel periodo compreso tra il 1 maggio dell'anno in corso ed il 30 aprile dell'anno successivo.

8. Calendario delle manifestazioni

Per consentire ai soggetti interessati di conoscere in anticipo la disponibilità di periodi e date per l'utilizzo dell'area spettacoli, l'Amministrazione Comunale definisce, entro il 25 gennaio di ogni anno, il calendario delle proprie iniziative e manifestazioni in programma presso l'area spettacoli e ne fornisce idonea comunicazione con apposito avviso, nel quale verranno ricordati i termini per inoltrare le richieste di prenotazione secondo l'ordine di priorità di seguito stabilito e si specificherà l'ufficio competente in ordine alla ricezione delle richieste di prenotazione ed alla correlativa compilazione del calendario delle prenotazioni dell'area.

Tale calendario verrà progressivamente aggiornato alla luce delle successive richieste di prenotazione e domande di concessione in uso che perverranno secondo i termini e le modalità precisate nel presente regolamento, e resterà disponibile alla consultazione da parte degli interessati, al fine di rendere conoscibile la residua disponibilità delle date utilizzabili.

I soggetti che intendessero presentare richiesta di prenotazione dell'area ai sensi dell'art. 6 e/o domanda di concessione in uso ai sensi degli artt. 7 e 9 hanno l'onere di consultare, preventivamente all'inoltro della domanda ed ai fini dell'accoglimento della stessa, le disponibilità risultanti dal calendario depositato presso l'ufficio competente, accertandosi che nel periodo indicato per lo svolgimento della manifestazione l'area risulti effettivamente libera e disponibile, in modo da evitare sovrapposizioni tra le diverse iniziative, tenuto conto anche del giorno di pausa che deve intercorrere tra una manifestazione e l'altra per i sopralluoghi e le verifiche tecniche.

Non potranno essere accolte domande relative a date o periodi in cui l'area risulti da calendario già occupata per lo svolgimento di altre iniziative; grava in tal senso sul richiedente accertarsi preventivamente circa l'effettiva disponibilità dell'area ed indicare obbligatoriamente date o periodi in cui l'area non risulti già prenotata.

Le manifestazioni che precludano o siano comunque incompatibili con l'utilizzo di tutto o parte delle citate strutture sportive presenti nell'area spettacoli ed assegnate in uso esclusivamente nel caso di gestione diretta dell'area spettacoli da parte del Comune alle associazioni sportive verranno autorizzate nei limiti delle giornate a disposizione dell'Amministrazione Comunale, secondo quanto stabilito nell'ambito delle convenzioni stipulate con dette associazioni; esclusivamente nel caso di gestione diretta dell'area spettacoli da parte del Comune le richieste di utilizzo eccedenti saranno autorizzate solo previa intesa con il concessionario di tali strutture, da richiedersi a cura dell'Amministrazione comunale.

9. Domanda di concessione e richiesta di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione

Per poter utilizzare l'area spettacoli, i soggetti legittimati a richiedere la concessione in uso ai sensi dell'art. 5, ivi compresi i soggetti che hanno esercitato il diritto di prelazione presentando richiesta di prenotazione ai sensi dell'art. 6, hanno l'onere di presentare formale domanda di concessione in uso al protocollo comunale o al gestore dell'Area Spettacoli in caso di gestione della stessa da parte di terzi almeno 45 giorni prima dell'inizio dell'utilizzo dell'area, a pena di inammissibilità della domanda e decadenza dall'eventuale prenotazione acquisita.

All'atto della presentazione della domanda, il richiedente dovrà necessariamente allegare copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento della cauzione e del canone di utilizzo, secondo gli importi determinati ai sensi del presente regolamento; in mancanza la domanda non potrà essere accolta.

Il rilascio del provvedimento di concessione in uso dell'area non costituisce immediata autorizzazione in ordine allo svolgimento della singola manifestazione o iniziativa, la quale resta subordinata all'acquisizione, da parte del richiedente, delle necessarie licenze ed autorizzazioni previste dalla legge in ordine allo svolgimento della specifica manifestazione che s'intende organizzare.

L'onere di acquisire, preventivamente rispetto all'occupazione dell'area, tutte le autorizzazioni di legge necessarie ai fini del regolare svolgimento della singola manifestazione grava esclusivamente sul richiedente, intendendosi l'Amministrazione comunale o il gestore dell'Area Spettacoli del tutto estranea estranei a qualsiasi conseguenza o pretesa in ordine all'eventualità di una mancata realizzazione dell'iniziativa dovuta all'assenza delle necessarie autorizzazioni.

A tal fine, il concessionario è tenuto a presentare, contestualmente alla richiesta di concessione dell'area, idonea domanda per il rilascio dell'autorizzazione valida ai fini del regolare svolgimento della singola e specifica manifestazione da organizzare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 R.D. 18/6/1931 n. 773 e s.m.i in tema di manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo e trattenimento, nonché, ove necessaria, la richiesta di autorizzazione alla somministrazione temporanea di cibi e bevande ai sensi della L.R. 29/12/2003 n. 30 e s.m.i.

Esclusivamente nel caso di gestione diretta dell'area spettacoli da parte del Comune il richiedente sarà inoltre tenuto a fornire, a corredo della domanda ed ai fini dell'accoglimento della stessa, tutta la necessaria documentazione richiesta ai sensi della vigente normativa ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della specifica manifestazione, entro i termini e secondo le modalità indicate dal competente ufficio.

10. Anzianità delle manifestazioni

Con riferimento ad eventi già organizzati nel corso dell'anno precedente, le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, le associazioni locali iscritte all'albo comunale o convenzionate con il Comune, i gruppi consiliari, i partiti politici, la Provincia e la Regione hanno, in via prioritaria, la facoltà di richiedere ogni anno la conferma delle stesse date o periodi per la riedizione della manifestazione o dell'evento, da indicare in maniera puntuale, previa domanda da presentare tassativamente entro e non oltre il 15 gennaio.

La Giunta Comunale entro il 25 gennaio di ogni anno, sentito il gestore dell'Area Spettacoli in caso di gestione a terzi e congiuntamente i gruppi di lavoro sport, cultura e tempo libero, stabilirà con proprio atto deliberativo quali delle manifestazioni richieste, meritano, sotto il profilo sociale, culturale, sportivo, di costume o di tradizioni locali di avere priorità nella predisposizione del calendario.

Detta decisione verrà comunicata a tutti i soggetti che hanno inoltrato richiesta ai sensi del presente articolo.

11. Criteri di accoglimento delle domande.

Le domande pervenute ai sensi degli artt. 6 (sia in caso di gestione diretta che di gestione a terzi) e 7 (solo in caso di gestione diretta del Comune) del presente regolamento saranno valutate e accolte secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo comunale.

Sulla base delle domande pervenute, il competente ufficio provvederà ad aggiornare il calendario delle prenotazioni dell'area, in modo da consentire ai successivi richiedenti, su cui grava l'onere di consultare il calendario ed indicare una data o un periodo libero da altre prenotazioni, di vagliare l'effettiva disponibilità delle date ai fini della proposizione della domanda.

Accolta la domanda verranno fornite indicazioni specifiche per gli accordi che il concessionario dovrà prendere con il gestore dell'Area Spettacoli.

12. Esame delle domande

Articolo valido esclusivamente nel caso di gestione diretta dell'area spettacoli da parte del Comune

Ai fini dell'esame delle domande, viene individuato quale responsabile del procedimento l'ufficio competente in ordine al rilascio dell'autorizzazione relativa allo svolgimento della singola manifestazione che s'intende organizzare.

Tale ufficio procede ad istruire la domanda di autorizzazione in ordine allo svolgimento della singola manifestazione, chiedendo, ove la domanda fosse incompleta, le opportune integrazioni e/o gli eventuali documenti a corredo, ed assegnando eventualmente al richiedente un termine per provvedervi; in mancanza, la domanda non potrà essere accolta.

Una volta avviata l'istruttoria, lo stesso ufficio provvede a trasmettere copia della domanda di concessione in uso dell'area all'ufficio patrimonio per il rilascio del provvedimento di competenza.

Il rilascio del provvedimento di concessione resta comunque subordinato al pagamento, da parte del richiedente, dell'intero importo della cauzione e del canone di utilizzo.

13. Forma e contenuto della domanda di concessione in uso

Le domande di concessione andranno redatte su un apposito modulo compilato in tutte le sue parti; al fine della concessione in uso dell'area fa fede quanto indicato e sottoscritto nella domanda dal richiedente.

L'istanza del richiedente deve contenere:

- le complete generalità del legale rappresentante o Presidente o altro soggetto delegato dall'Associazione, Partito, ente, etc. a sottoscrivere la richiesta di concessione in uso temporaneo;
- l'indirizzo della sede ed il recapito telefonico / fax e l'eventuale indirizzo e-mail;
- lo scopo per il quale si richiede l'uso dell'Area, il tipo di attività che si intende svolgere ed il programma della manifestazione, con la specifica indicazione circa l'eventuale utilizzo o meno dello spazio adibito a cucina, la richiesta di deroga motivata per l'utilizzo di attrezzature/impianto audio propri, e l'eventuale previsione o meno di un ingresso a pagamento;
- il periodo di concessione in uso richiesto, comprensivo degli eventuali tempi di allestimento e smantellamento, con specifica indicazione, ai fini del computo del canone, dell'eventuale periodo di

effettivo utilizzo dello spazio adibito a cucina o comunque di vendita e somministrazione di cibi e bevande, nonché indicazione circa la riconsegna dell'area entro le ore 12.00 dell'ultimo giorno di utilizzo ovvero oltre tale ora;

- la durata e l'orario di apertura al pubblico della manifestazione;
- la dichiarazione di manleva con cui il richiedente si impegna a sollevare espressamente il Comune di Sovico o il concessionario in caso di gestione a terzi, senza riserve o eccezioni, da qualsivoglia responsabilità connessa o conseguente all'utilizzo dell'Area Spettacoli;
- copia delle ricevute attestanti l'avvenuto versamento della cauzione e del canone di utilizzo.

L'amministrazione comunale o il concessionario in caso di gestione a terzi, valutati gli specifici fattori di rischio connessi allo svolgimento della singola manifestazione, si riserva inoltre la facoltà di richiedere idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile in ordine a qualsiasi evento lesivo o danno che possa occorrere a persone o cose in occasione della manifestazione per cui si richiede l'area.

14. Contenuto dell'atto di concessione

Articolo valido esclusivamente nel caso di gestione diretta dell'area spettacoli da parte del Comune

L'atto di concessione rilasciato dal competente ufficio dovrà contenere:

- gli elementi identificativi della concessione così come da istanza presentata dal soggetto;
- la durata della concessione;
- la dichiarazione che il rilascio dell'atto concessorio è subordinato all'accettazione di quanto previsto nel presente regolamento;
- la presa d'atto dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale e del canone di utilizzo entro i termini prestabiliti;
- la dichiarazione che il rilascio dell'atto concessorio è subordinato all'impegno da parte del concessionario di risarcire eventuali danni o ammanchi riscontrati in sede di sopralluogo a seguito dell'utilizzo;
- il richiamo alla dichiarazione di manleva sottoscritta dal richiedente all'atto della presentazione dell'istanza;
- il richiamo all'obbligo del concessionario di acquisire, prima dell'inizio della manifestazioni, tutte le autorizzazioni previste dalla vigente normativa in tema di manifestazioni temporanee di pubblico trattenimento e somministrazione temporanea di cibi e bevande;
- l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

15. Cauzione

A garanzia delle obbligazioni assunte, il concessionario dovrà provvedere a comprovare, al Comune o al gestore dell'Area Spettacoli all'atto della presentazione della domanda, l'avvenuto deposito di una cauzione pari a € 500,00.

In caso di gestione diretta del Comune la cauzione potrà essere corrisposta mediante deposito in contanti, mediante versamento presso la tesoreria comunale ovvero mediante fideiussione bancaria/assicurativa.

Il Comune o gestore dell'Area Spettacoli si rivarrà sulla cauzione per il risarcimento degli eventuali danni arrecati all'area ed alle strutture di pertinenza in occasione dello svolgimento delle manifestazioni, nonché per sostenere le spese derivanti dalla mancata pulizia dell'area risultanti dal verbale di riconsegna.

In caso di gestione diretta del Comune la cauzione verrà svincolata dopo la sottoscrizione del verbale di riconsegna nel caso in cui non vengano in tal sede riscontrate violazioni agli obblighi assunti.

Qualora al momento dell'accertamento di cui al punto precedente risultassero danni all'area superiori all'entità della cauzione versata, sarà data comunicazione nelle forme legali all'interessato per il risarcimento dell'intero danno cagionato.

La cauzione non è dovuta nel caso di manifestazioni ed eventi organizzati o promossi dal Comune in via diretta o in collaborazione con altri enti, nonché per le iniziative organizzate dalle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

In caso di gestione diretta del Comune ~~Nel~~ nel caso in cui un unico soggetto presentasse nell'anno più richieste di concessione in uso in relazione a diverse iniziative, a garanzia delle obbligazioni

assunte sarà sufficiente il versamento della cauzione pari a € 500,00 corrisposta in occasione della prima richiesta di utilizzo dell'area. In tal caso la cauzione versata permarrà vincolata a garanzia delle obbligazioni assunte anche con riferimento alle successive manifestazioni, e sarà svincolata solo al termine dell'ultima iniziativa. Nel caso in cui tale cauzione fosse decurtata in occasione di una delle manifestazioni, dovrà essere reintegrata fino all'importo iniziale.

16. Canone di utilizzo

La concessione in uso dell'area spettacoli avviene a titolo oneroso, dietro pagamento di un canone giornaliero.

Restano salve solo ed esclusivamente le iniziative organizzate o promosse dall'Amministrazione comunale in collaborazione con altri enti, nonché le iniziative organizzate da Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, per le quali la concessione dell'area avviene a titolo gratuito.

Il canone giornaliero che il concessionario è tenuto a corrispondere a fronte dell'utilizzo dell'area viene diversificato in funzione del soggetto richiedente e del tipo di iniziativa da organizzare.

Il canone resta quantificato in ragione dell'intero periodo di utilizzo dell'area, compresi gli eventuali giorni di allestimento e di smantellamento delle strutture, pulizia e rimessa in pristino dell'area; il conteggio avviene dal giorno di consegna al giorno di riconsegna compresi, salvo che la riconsegna avvenga entro le ore 12.00.

Fermo restando gli oneri a carico del concessionario ai sensi del presente regolamento, per la concessione dell'area e l'utilizzo delle strutture dovrà essere corrisposto al Comune in caso di gestione diretta o al gestore dell'Area Spettacoli in caso di affidamento della gestione a terzi un canone giornaliero pari a:

- a) Se il concessionario è:
 - un'associazione non profit iscritta all'albo comunale o convenzionata con il Comune,
 - un gruppo consiliare, o un partito politico avente una sezione con sede sul territorio comunale,
 - la Regione,
 - la Provincia,
 - € 50,00 per iniziative, manifestazioni e spettacoli con ingresso gratuito;
 - € 150,00 per iniziative, manifestazioni e spettacoli che prevedano un ingresso a pagamento.Per i giorni di utilizzo dell'area strettamente necessari al montaggio e smontaggio delle strutture da posizionarsi nello spazio adibito a cucina, è previsto per i soli soggetti di cui alla presente lettera, una riduzione del canone giornaliero di utilizzo dell'area del 90%. Detta riduzione potrà essere applicata fino ad un massimo complessivo di tre giorni ed è comunque esclusa per i giorni di svolgimento della manifestazione, nonché per i giorni di sabato, domenica e festivi.
- b) Se il concessionario è un ente non profit di particolare rilievo nazionale, regionale o provinciale:
 - € 100,00 per iniziative, manifestazioni e spettacoli con ingresso gratuito;
 - € 250,00 per iniziative, manifestazioni e spettacoli che prevedano un ingresso a pagamento.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b) qualora vi sia la presenza all'interno della manifestazione di altri soggetti che effettuano la vendita di prodotti o che intervengono per scopi pubblicitari/promozionali, fatti salvi i casi di enti non profit per finalità umanitarie/solidaristiche, il pagamento del canone dovuto sarà pari a quello di cui alla successiva lettera c);

- c) In tutti gli altri casi non ricompresi nelle precedenti lettere a) e b):
 - € 600,00L'Amministrazione si riserva la facoltà di ridurre il canone a € 200,00 limitatamente al caso in cui l'evento sia rivolto ai bambini o a particolari categorie di soggetti svantaggiati e presenti una rilevanza sociale.

In caso di manifestazioni a carattere pubblicitario dovrà essere corrisposto in aggiunta al canone anche l'imposta sulla pubblicità secondo la normativa vigente.

Sia con la gestione dell'Area Spettacoli a terzi che gestione diretta del Comune:

~~In ogni caso ivi compreso l'utilizzo dell'Area Spettacoli ad uso gratuito, -~~ qualora il concessionario:

a) ~~a)~~ utilizzi lo spazio adibito a cucina o comunque effettui un'attività di somministrazione di cibi e bevande con utilizzo della tensostruttura, ~~ad integrazione del canone~~ sarà dovuta una somma/maggiorazione giornaliera pari ad € 100,00, da calcolarsi in ragione dell'effettivo periodo di utilizzo della stessa o comunque dei giorni effettivi in cui viene effettuata la somministrazione di cibi e bevande, nonché una maggiorazione fissa pari ad € 145,00 fino a 7 giorni di utilizzo dell'area per noleggio, svuotamento e pulizia cassonetti e per lo smaltimento dei rifiuti.

~~b) -~~

~~b) In caso di non utilizzo dello spazio adibito a cucina o di non effettuazione dell'attività di somministrazione di cibi e bevande con utilizzo della~~ utilizzi la tensostruttura ad integrazione del canone sarà dovuta una maggiorazione fissa, pari ad € 35,00 giornalieri, ~~fino a 7 giorni di utilizzo dell'area per lo svuotamento dei cestini e per il relativo smaltimento dei rifiuti.~~

Gli importi dei canoni si intendono Iva inclusa.

TITOLO III – PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE PER ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE DI CUI ALLA LEGGE 18.3.1968 N° 337

17. Oggetto ed ambito di applicazione del Titolo III

Il Titolo III del presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337 e successive integrazioni e modifiche, disciplina le modalità di concessione dell'Area Spettacoli per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni occasionali di pubblico trattenimento, subordinate al rilascio della licenza prevista dagli articoli 69 e 80 del T.U.L.P.S. e s.m.i., che implicino l'installazione di attività di spettacolo viaggiante, di parchi di divertimento e di circhi equestri nel territorio del Comune di Sovico.

L'esercizio delle attività sopra menzionate potrà avvenire, previa autorizzazione, nell'ambito dell'Area Spettacoli, così come individuata all'art. 2 del presente regolamento.

18. Definizione delle attività di spettacolo viaggiante

Ai fini del presente regolamento, sono considerate attività di spettacolo viaggiante, secondo la definizione di cui all'art. 2 Legge n. 337/1968 e s.m.i., le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ed i parchi di divertimento, compresi nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della citata legge.

Sono parchi di divertimento i complessi organizzati di attrazioni di spettacolo viaggiante, classificati nelle seguenti tre categorie:

- parchi di prima categoria, costituiti da un minimo di trenta attrazioni, di cui almeno sei grandi attrazioni;
- parchi di seconda categoria, costituiti da quindici a ventinove attrazioni, di cui almeno quattro grandi attrazioni;
- parchi di terza categoria, costituiti da un numero di attrazioni compreso fra le sei e le quattordici, di cui almeno due grandi attrazioni o quattro attrazioni medie. Rientrano in detta categoria anche i parchi sprovvisti del numero minimo di grandi attrazioni previsto per l'appartenenza alle categorie superiori.

Ai fini del presente regolamento, i circhi sono catalogati nelle seguenti 5 categorie, definite in base alla misura dell'asse del tendone ed alla capienza complessiva:

- circhi di prima categoria, aventi un numero di posti superiore a 2000 e tendone con l'asse maggiore superiore a 44 metri;
- circhi di seconda categoria, aventi da 1000 a 2000 posti ed asse del tendone da 40 a 44 metri;
- circhi di terza categoria, aventi da 600 a 900 posti ed asse del tendone da 35 a 44 metri;
- circhi di quarta categoria, aventi da 350 a 500 posti ed asse del tendone da 31 a 34 metri;
- circhi di quinta categoria, aventi da 100 a 300 posti ed asse del tendone da 20 a 28 metri.

Per i circhi ovali si tiene conto della media fra i due assi dell'ovale.

19. Attrazioni installabili sull'area.

Le concessioni in uso dell'area, tenuto conto della superficie complessiva dell'area e delle attrezzature ivi ubicate, potranno avere ad oggetto l'installazione di spettacoli viaggianti limitatamente alle seguenti categorie:

- Circhi: quarta e quinta categoria
- Parchi di divertimento: terza categoria.

Il concessionario è tenuto, in sede d'installazione delle singole attrazioni, ad attenersi alle indicazioni fornite nel provvedimento autorizzatorio, rispettando il numero massimo e la tipologia delle attrazioni ritenute ammissibili sull'Area spettacoli in funzione della superficie complessiva e della capienza totale della stessa e garantendo altresì il totale rispetto di quanto previsto dalle vigenti normative di sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni del TULPS ed alle disposizioni contenute nel titolo VII dell'allegato al Decreto del Ministero dell'Interno 19.8.1996 recante "Regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo".

Le concessioni in discorso restano disciplinate in via residuale, per quanto non espressamente previsto e derogato dal presente titolo, dalle previsioni di cui al I e II titolo del presente regolamento, ove compatibili, e dalle prescrizioni in ordine all'utilizzo dell'area di cui al titolo IV.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si osservano le disposizioni previste dalla vigente normativa in tema di spettacoli viaggianti, nonché in tema di pubblica sicurezza.

20. Procedura per la concessione dell'area ad esercenti di spettacoli viaggianti.

L'area spettacoli può essere concessa in uso temporaneo per manifestazioni occasionali e temporanee di pubblico trattenimento che prevedano l'installazione di spettacoli viaggianti, circhi e parchi di divertimento, previa domanda da parte dei soggetti interessati.

Gli esercenti di spettacoli viaggianti che intendessero utilizzare l'area nel periodo compreso tra il 1 maggio dell'anno in corso ed il 30 aprile dell'anno successivo potranno presentare al protocollo dell'ente apposita domanda di concessione a decorrere dal 1 marzo di ogni anno, previa consultazione del calendario delle prenotazioni e sempre nei limiti della residua disponibilità delle date non occupate.

Le domande di concessione dovranno necessariamente pervenire al protocollo dell'Ente almeno 45 giorni prima della data di inizio della manifestazione; le domande che perverranno oltre tale termine saranno considerate tardive ed in quanto tali non verranno prese in considerazione.

21. Forma e contenuto delle domande

Le domande di concessione in uso devono essere presentate contestualmente alle domande di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione di spettacolo viaggiante, corredate con le dichiarazioni di sussistenza dei presupposti e requisiti di legge e dalla documentazione richiesta a corredo della domanda.

Nello specifico, le domande dovranno contenere:

- a) le generalità complete del richiedente; nel caso in cui la domanda fosse presentata da una società dovranno essere indicati anche la sede legale ed i dati relativi al legale rappresentante.
- b) un recapito telefonico/fax
- c) il numero di codice fiscale
- d) la residenza dell'esercente
- e) il periodo richiesto per la concessione, l'indicazione della superficie di suolo da occupare e gli orari di apertura al pubblico della manifestazione;
- f) la precisa denominazione, le misure d'ingombro e le precise dimensioni dell'attrazione montata (comprensiva di pedana)
- g) il numero dei mezzi di trasporto e delle carovane di abitazione, le dimensioni di queste ultime
- h) gli estremi della licenza rilasciata ai fini dell'esercizio di attività di spettacolo viaggiante o attività circense;
- i) gli estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese, indicando il n. REA (Repertorio Economico Amministrativo);
- h) dichiarazione attestante:
 - che la manifestazione ha le caratteristiche proprie delle attività di pubblico trattenimento comprese nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 4 della L. n. 337/1968
 - che nello svolgimento della manifestazione saranno rispettate tutte le norme di legge in materia di pubblica incolumità, nonché il numero, il tipo, la denominazione e le dimensioni delle attrazioni da installare, tra quelle comprese nell'elenco previsto dall'articolo 4 della L. n. 337/1968;
 - la predisposizione di un servizio antincendio con personale e mezzi idonei,
 - l'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore;
 - la sussistenza dei presupposti e requisiti di legge.

All'atto della presentazione della domanda, e ai fini dell'accoglimento della stessa, occorrerà comprovare l'avvenuto versamento delle somme dovute a titolo di cauzione e di canone ai sensi dell'art. 26, allegando copia delle ricevute di versamento.

L'esercente dovrà inoltre necessariamente presentare, a corredo della domanda e ai fini dell'accoglimento della stessa, tutta la necessaria documentazione richiesta ai sensi della vigente

normativa ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento della specifica manifestazione di spettacolo viaggiante, entro i termini e secondo le modalità indicate dal competente ufficio.

22. Esame delle domande e rilascio del provvedimento di concessione

L'area spettacoli potrà essere data in concessione ad esercenti di spettacoli viaggianti per l'organizzazione di manifestazioni occasionali di pubblico trattenimento di cui alla Legge 18 marzo 1968 n. 337 e s.m.i. nei limiti delle disponibilità accertate e risultanti dal calendario delle prenotazioni dell'area.

Sulla base delle richieste pervenute, il competente ufficio provvede ad aggiornare il calendario delle prenotazioni dell'area; quindi trasmette le domande all'Ufficio di Polizia locale, individuato quale responsabile del procedimento in ordine al rilascio dell'autorizzazione valida ai fini dello svolgimento della singola manifestazione di spettacolo viaggiante.

L'ufficio di Polizia Locale procede ad istruire la domanda di autorizzazione in ordine allo svolgimento della singola manifestazione; qualora la domanda risultasse incompleta, il Responsabile del procedimento assegna all'esercente un congruo termine entro cui presentare le opportune integrazioni; decorso tale termine, la domanda sarà considerata improcedibile e conseguentemente archiviata.

Una volta avviata l'istruttoria, lo stesso ufficio provvede a trasmettere copia della domanda di concessione in uso dell'area all'ufficio patrimonio per il rilascio del provvedimento di competenza.

Il rilascio del provvedimento di concessione resta subordinato al pagamento, da parte del richiedente, dell'intero importo della cauzione e del canone di utilizzo.

23. Provvedimento di autorizzazione.

La Polizia Locale rilascia al richiedente la licenza prevista dagli artt. 69 e 80 del T.U.L.P.S. e s.m.i. ai fini dell'esercizio degli spettacoli viaggianti definiti dall'art. 4 della Legge 337/1968 e s.m.i.

L'autorizzazione dovrà indicare il tipo di attrazione, il titolare esercente, il periodo di montaggio e smontaggio dell'impianto e quello obbligatorio di esercizio, gli orari di funzionamento, oltre alle prescrizioni sulla collocazione e l'esercizio dell'attrazione.

Il titolare dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente, ovvero avvalendosi eventualmente della collaborazione nella conduzione di persona di maggiore età componente il proprio nucleo familiare o da dipendente, regolarmente assunto, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

24. Verifica tecnica delle strutture

Il parco di divertimento o l'attrazione di spettacolo viaggiante, una volta montata la struttura ed in ogni caso prima dell'inizio dell'attività, sarà oggetto di verifica tecnica secondo le modalità previste dalle vigenti normative in tema di pubblica sicurezza.

Preventivamente rispetto all'inizio dell'attività dell'attrazione dello spettacolo viaggiante, e comunque entro la data prevista per il sopralluogo di cui al precedente comma, dovrà essere redatta e sottoscritta da un professionista, in modo da poterla esibire agli organi di controllo, la dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, prevista dal Decreto del Ministero dell'Interno 19.8.1996, nonché la dichiarazione circa la regolarità degli impianti elettrici.

Le eventuali attrazioni non ritenute idonee sotto il profilo della sicurezza, non potranno iniziare l'attività.

Nel caso in cui l'idoneità risultasse subordinata a prescrizioni dettate in sede di verifica tecnica, l'inizio dell'attività non potrà aver luogo fin tanto che le prescrizioni non siano ottemperate.

25. Prescrizioni per l'installazione

Il concessionario, ai fini dell'installazione delle attrazioni, è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni circa la collocazione e l'esercizio dell'attrazione; deve inoltre dare inizio all'attività dell'attrazione alla data prevista, rispettando il periodo e gli orari obbligatori indicati nell'autorizzazione.

Il concessionario è tenuto ad ottemperare a tutte le disposizioni inerenti il decoro e l'efficienza dell'attrazione, nonché, in generale, a tutte le disposizioni circa l'uso dell'area specificate nel successivo titolo.

26. Oneri a carico del concessionario

A fronte dell'utilizzo dell'area, gli esercenti di spettacoli viaggianti, parchi di divertimento e circhi equestri di cui alla Legge 18 marzo 1968 n. 337 saranno assoggettati al pagamento di un canone di utilizzo equiparato al costo della Tosap e della Tarsu giornaliera, secondo i criteri e le modalità previsti nell'apposito regolamento comunale.

A garanzia delle obbligazioni assunte e della corretta preservazione dell'area, il concessionario dovrà inoltre provvedere a depositare una cauzione pari ad € 500,00.

Nel caso in cui due o più soggetti intendessero utilizzare l'area nello stesso periodo, è consentita la possibilità di accordarsi e presentare congiuntamente un'unica richiesta di utilizzo, previa indicazione di un unico responsabile, che si occuperà di garantire il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e provvederà alla riconsegna dell'area. Qualora ricorra tale ipotesi la cauzione che dovrà essere versata sarà complessivamente pari a € 500,00. Resta in tal caso ferma in capo a tutti i soggetti richiedenti la responsabilità solidale.

Qualora, oltre all'occupazione dell'area, gli esercenti intendessero allacciarsi alla rete elettrica e/o idrica o comunque usufruissero dell'impianto di illuminazione e/o delle altre utenze, saranno tenuti al pagamento della cifra di € 30,00 per ogni giorno di utilizzo dell'area, a titolo di rimborso forfetario per le utenze erogate.

Titolo IV Prescrizioni circa il corretto utilizzo dell'area

27. Consegna e riconsegna dell'area.

L'area viene concessa nelle condizioni di funzionalità in cui normalmente si trova, con le strutture, gli impianti e le attrezzature esistenti: è obbligo del concessionario non modificarle in alcun modo.

Nel caso in cui manifestazioni particolari richiedessero l'impiego di attrezzature supplementari o di impianti speciali non compresi tra quelli messi a disposizione dal gestore dell'Area Spettacoli—o dal Comune, i relativi costi, così come la richiesta delle autorizzazioni e certificazioni necessarie, saranno interamente a carico del concessionario.

Il gestore dell'Area Spettacoli dovrà curare autonomamente la consegna e la riconsegna dell'Area Spettacoli.

I seguenti paragrafi sono validi esclusivamente nel caso di gestione diretta dell'area spettacoli da parte del Comune

Il concessionario dovrà provvedere prima dell'inizio della manifestazione al ritiro delle chiavi della struttura, nonché alla restituzione delle stesse dopo la conclusione dell'utilizzo, presso l'Ufficio Patrimonio in giornata lavorativa e in orario d'apertura al pubblico.

Il concessionario dovrà provvedere al rilascio dell'area tassativamente entro la data indicata in sede di provvedimento autorizzatorio quale termine finale della concessione in uso, salvo diversa indicazione dell'Ufficio competente.

L'area dovrà essere riconsegnata in perfetto stato di conservazione priva di strutture e infrastrutture non pertinenti, sgombra da qualsiasi materiale ed interamente pulita; sarà cura del concessionario effettuare in proprio le pulizie dell'area, ivi comprese le annesse strutture di pertinenza, e provvedere a restituire l'area nello stesso stato in cui si trovava al momento della consegna.

A tal fine, prima di ciascun utilizzo verrà effettuato un sopralluogo da parte dei Responsabili Tecnici del Settore Patrimonio, alla presenza del concessionario, a seguito del quale si procederà a stilare un verbale da cui risulti lo stato dell'area, controfirmato da entrambe le parti.

Al termine dell'utilizzo le sopracitate parti effettueranno un sopralluogo congiunto al fine di verificare la pulizia e le condizioni dell'area, nonché la presenza di eventuali danni arrecati durante l'utilizzo della stessa; tali operazioni verranno racchiuse in un verbale di riconsegna controfirmato da entrambe le parti.

Ove nel verbale di sopralluogo congiunto non fossero riscontrati danni o ammanchi, il Responsabile del Settore Patrimonio o un suo delegato provvederà contestualmente allo svincolo del deposito cauzionale, con nota in calce al verbale di riconsegna.

28. Obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto, sotto propria responsabilità e a proprie spese, ad osservare quanto prescritto dalla normativa vigente in tema di polizia amministrativa, sanità, adempimenti fiscali ed assicurativi, diritto d'autore, propaganda e pubblicità; egli è altresì tenuto ad ottemperare a quanto prescritto dalle Autorità di Pubblica sicurezza.

Preventivamente rispetto alla data di inizio dell'iniziativa, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni e licenze di legge necessarie ai fini del regolare svolgimento della specifica manifestazione organizzata; a tal fine, egli è inoltre tenuto a produrre nei termini e secondo le modalità indicate dal competente ufficio tutta la documentazione a corredo richiesta ai fini del rilascio delle autorizzazioni.

Il concessionario deve attivarsi diligentemente al fine di garantire che le manifestazioni organizzate nell'area spettacoli si svolgano in modo ordinato e sereno, nel rispetto della vigente normativa in tema di sicurezza, ordine pubblico ed igiene, con particolare riferimento alle prescrizioni del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18/6/1931 n. 773 e s.m.i. e relativo Regolamento di attuazione approvato con R.D. 6/5/1940 n. 635, nonché alle disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Interno 19.8.1996 e s.m.i., recante "Regole tecniche di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"; sarà altresì tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni disposte il sede di provvedimento autorizzatorio.

In particolare, prima dell'inizio della manifestazione, il concessionario dovrà avere cura di verificare la funzionalità del sistema delle vie d'uscita, aprendo le uscite di sicurezza della recinzione ed accertandosi che permangano costantemente illuminate e sgombre da qualsiasi materiale che possa ostacolare il deflusso delle persone.

Il concessionario dovrà altresì posizionare un adeguato numero di estintori nei luoghi prestabiliti ed in particolare nelle aree a maggior pericolo d'incendio; egli dovrà inoltre garantire, durante lo svolgimento della manifestazione, la presenza di personale di emergenza e la predisposizione di un servizio antincendio con personale e mezzi idonei, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Il concessionario avrà altresì cura di controllare il funzionamento degli impianti di illuminazione e di emergenza e di assicurarsi che tutte le strutture e le attrezzature siano sempre in buone condizioni di efficienza, sospendendone immediatamente l'utilizzo nel caso di avaria, guasti, cattivo funzionamento.

Il concessionario, quale responsabile della manifestazione, ha altresì l'obbligo:

- di provvedere alle operazioni di apertura e chiusura dell'area;
- di mantenere l'ordine, la pulizia e il decoro dell'area occupata;
- di provvedere alla pulizia finale dell'area e delle strutture di pertinenza;

29. Preservazione dell'area e limiti di inquinamento acustico

L'Area Spettacoli, con tutte le sue attrezzature, deve essere usata con cura e diligenza, nel rispetto delle finalità per cui viene concessa in uso e nell'osservanza di tutte le norme tese a disciplinarne una corretta modalità di utilizzo, ivi comprese quelle contenute nel presente regolamento.

È fatto divieto di introdurre nell'area autoveicoli e motoveicoli, salvo che per i mezzi di soccorso, per i mezzi necessari alle operazioni direttamente connesse all'allestimento e smontaggio delle strutture e, in generale, per i mezzi necessari ad organizzare e gestire l'evento, quali, a titolo d'esempio, camion con celle frigorifere, generatori etc.

Per le manifestazioni a carattere temporaneo con intrattenimento musicale l'Amministrazione Comunale mette a disposizione il proprio impianto audio costituito da 2 casse per tonalità medio-alte della potenza di 500W RMS, 8 casse per bassi della potenza di 500W RMS, un amplificatore di finale, un limitatore di potenza per il controllo della pressione acustica con preset impostato e riduzione ulteriore della pressione sonora con timer programmato, un mixer digitale con 8 ingressi e 4 uscite, stage box di connessione sul palco con linea in ingresso bilanciata XLR per attacco mixer di regia.

Per lo svolgimento di manifestazioni a carattere temporaneo con intrattenimento musicale dovrà essere utilizzato di norma ESCLUSIVAMENTE l'impianto audio comunale così come sopradescritto, fatte salve le deroghe, opportunamente motivate, rilasciate a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale per manifestazioni ritenute di particolare rilevanza e importanza, per le quali potrà essere consentito l'uso di apparecchiature/impianti audio NON DI PROPRIETA' COMUNALE.

Le manifestazioni a carattere temporaneo potranno essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale in deroga ai valori limite di immissione e differenziali stabiliti dal vigente piano di zonizzazione acustica comunale e dalle normative vigenti ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera h) della Legge n° 447/95, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 8 commi 2 e 3 della L.R. n° 13/2001.

Le manifestazioni dovranno di norma concludersi entro le ore 23.45, salvo diversa autorizzazione, e fermo il rispetto delle prescrizioni dettate in sede di provvedimento autorizzatorio in deroga in materia di emissioni sonore di cui al comma precedente.

In ogni caso l'area dovrà essere chiusa al pubblico entro le ore 00.30.

Le operazioni di allestimento e smontaggio delle strutture e le operazioni di pulizia dell'area non potranno protrarsi oltre le 00.30.

30 Divieto di modificare le strutture

E' fatto divieto al concessionario di modificare le strutture e le attrezzature esistenti, nonché di intervenire sugli impianti mediante interventi correttivi o aggiuntivi.

31. Divieto di subconcessione.

E' vietata la subconcessione e la cessione dell'uso dell'area a terzi sotto qualsiasi forma, pena l'immediata revoca della concessione stessa, l'incameramento della cauzione e del canone di utilizzo a titolo di penale e la definitiva esclusione dalla concessione di aree comunali per l'organizzazione di manifestazioni socioculturali o di spettacolo viaggiante, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

32. Responsabilità del concessionario

Il concessionario risponde direttamente, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, di tutti gli eventuali danni arrecati ai servizi, alle strutture ed alla flora dell'area data in concessione, nonché della violazione degli obblighi specificati nei precedenti articoli.

Il concessionario è altresì direttamente responsabile, ai fini civili e penali, verso i terzi ed aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone o cose all'interno dell'area spettacoli in conseguenza dello svolgimento dell'attività per cui l'area è stata concessa, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

A tal fine il concessionario ha l'obbligo di sottoscrivere, contestualmente alla presentazione della richiesta di concessione, apposita dichiarazione (di manleva) con cui si impegna a sollevare espressamente l'Amministrazione, senza riserve o eccezioni, da qualsivoglia responsabilità connessa o conseguente all'utilizzo dell'Area Spettacoli.

33. Revoca

Il Comune ha la facoltà di revocare previo preavviso la concessione già accordata, per ragioni di pubblica sicurezza o di pubblico interesse, ovvero per sopravvenuta indisponibilità dell'area.

In caso di revoca verranno restituiti al concessionario gli importi versati a titolo di canone di utilizzo e di cauzione.

Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento dei danni, né esperire azioni di rivalsa per spese o altro sostenute in proprio.

34. Rinuncia

Articolo valido esclusivamente nel caso di gestione diretta dell'area spettacoli da parte del Comune.

La rinuncia all'utilizzo dell'area, fatti salvi i casi di forza maggiore, comporterà l'incameramento delle somme versate a titolo di canone di utilizzo.

La valutazione in merito ai casi di forza maggiore resta rimessa all'insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale; solo ed esclusivamente in caso di valutazione positiva l'Amministrazione procederà alla restituzione degli importi versati a titolo di canone di utilizzo.

35. Disposizione transitoria.

Articolo valido esclusivamente nel caso di gestione diretta dell'area spettacoli da parte del Comune.

In via transitoria per l'anno 2006 la formazione del calendario per le categorie di soggetti di cui all'art. 5, n. 1, n. 2 e n. 3, avverrà sulla base delle domande già pervenute e concordate a seguito di specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale.


Dette prenotazioni dovranno essere confermate dai soggetti di cui sopra entro il termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio comunale, decorsi i quali la prenotazione s'intenderà decaduta.

Entro il termine di cui sopra dovranno altresì essere inoltrate le richieste di concessione dell'area relative alle iniziative per cui la stessa è già stata prenotata; in tal caso, le domande potranno essere presentate anche in deroga al termine minimo di 45 giorni che deve intercorrere tra la presentazione della domanda e l'inizio dell'utilizzo dell'area.

La Giunta comunale, sentite congiuntamente le commissioni sport e cultura, provvederà ad una verifica e revisione del regolamento entro la fine del corrente anno, in modo tale da proporre al Consiglio comunale eventuali misure correttive o integrative conseguenti alle risultanze gestionali che emergeranno da questo primo anno di attività dell'area spettacoli.

36. Aggiornamento delle tariffe.

Il canone di utilizzo sarà aggiornato annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale, tenuto conto dell'indice del costo della vita, dei costi effettivi di gestione e delle spese per le utenze, nonché degli eventuali interventi migliorativi effettuati sull'area e se del caso in accordo con il gestore dell'Area Spettacoli-



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N° 1

SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - ECOLOGIA

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DELL'AREA SPETTACOLI ATTREZZATA SITA NEL TERRITORIO COMUNALE DI SOVICO DI VICOLO DEGLI ALPINI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49, c. 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Sovico, lì 08/02/2016

Il Responsabile del Settore
Simona Cazzaniga



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

Allegato alla Proposta di deliberazione di Consiglio N° 7

Settore Finanziario

OGGETTO : MODIFICA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO
TEMPORANEO DELL'AREA SPETTACOLI ATTREZZATA SITA
NEL TERRITORIO COMUNALE DI SOVICO DI VICOLO DEGLI
ALPINI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267)

Si esprime **parere favorevole** di regolarità contabile.

Sovico, lì 23/02/2016

Il Responsabile del Settore Finanziario

Rita Ruggiero

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Alfredo Colombo

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario Blandino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 (T.U.E.L.) e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Addì 03 MAR 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario Blandino

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

☐ Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

☒ Il presente atto è divenuto esecutivo in data 26 FEB. 2016 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addì 03 MAR 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Mario Blandino